



Confartigianato



Associazione Artigiani
Piccole e Medie Imprese di Trieste

L'ufficio paghe informa:

a cura della responsabile Consulente del lavoro Cristiana Viduli

Autoliquidazione Inail 2020/2021

Il prossimo **16 febbraio 2021** scade il termine per il versamento dei premi da autoliquidazione Inail 2020/2021, mentre **l'invio telematico della dichiarazione salari** deve essere trasmesso **entro il 1° marzo febbraio 2021**.

Sul sito dell'Inail è stata pubblicata la "*Guida sull'autoliquidazione dei premi e contributi associativi*", scaricabile al seguente percorso: Home-Attività-Assicurazione-Premio assicurativo-Autoliquidazione.

Il pagamento dei premi entro il **16 febbraio 2021** può essere effettuato in un'unica soluzione o in **quattro rate trimestrali** (16 febbraio - 17 maggio - 20 agosto - 16 novembre 2021), dandone comunicazione direttamente nella dichiarazione delle retribuzioni, maggiorato degli interessi (con esclusione della prima rata). **Le imprese artigiane senza dipendenti** possono comunicare la volontà di versare il premio in 4 rate utilizzando la funzionalità prevista nel "Punto Cliente" o tramite Contact Center.

L'invio della dichiarazione delle retribuzioni entro il **1° marzo 2021** deve essere effettuato tramite i **servizi telematici** disponibili sul sito www.inail.it (ALPI online e Invio Telematico Dichiarazioni Salari).

Compensazione

Il saldo finale di autoliquidazione, se a credito, può essere utilizzato per compensare eventuali altri debiti per premi e accessori Inail, purché non iscritti a ruolo esattoriale. La compensazione può riguardare anche quanto dovuto ad altre amministrazioni o i contributi dovuti alle associazioni di categoria titolari di apposita convenzione con l'Istituto. Non è, invece, possibile utilizzare un credito relativo a contributi associativi per pagare un premio Inail, né effettuare compensazioni tra contributi associativi.

Si riepilogano di seguito le riduzioni applicabili per le imprese del settore artigiano, per il settore edile e i minimali/massimali dell'anno in corso.

Rateazione

Il caso di pagamento in quattro rate trimestrali, sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi, calcolati applicando il tasso medio di interesse dei titoli di Stato dell'anno precedente pari, per l'anno 2020, allo 0,59%, in base al coefficiente di seguito indicato:

Nr. Rata	Data scadenza	Coefficiente interessi
1°	16 febbraio 2021	0
2°	17 maggio 2021	0,00143863
3°	20 agosto 2021	0,00292575
4°	16 novembre 2021	0,00441288

Contributi associativi

Si ricorda che se nelle basi di calcolo è presente la sezione “*contributi associativi*”, il versamento tramite modello F24 non può essere cumulativo con il premio Inail, ma deve essere indicato in una riga separata del modello di pagamento con l’indicazione del **codice prestampato** (“codice per F24”, diverso per ogni anno).

Limiti minimi di retribuzione imponibile giornaliera, minimali e massimali

L’Inail, con circolari n. 18 del 6 maggio 2020 e n. 47 del 28 dicembre 2020, ha fissato i limiti minimi di retribuzione imponibile giornaliera per il calcolo dei premi per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e malattie professionali per il 2020 e ha stabilito i rispettivi valori dei minimali e massimali.

RIDUZIONI APPLICABILI

<p>Sconto artigiani Riduzione Legge di Stabilità 2007</p> <p><i>L.296/2006 art.1 c.780-781</i></p>	<p>Le aziende artigiane (con o senza dipendenti e assimilati) possono usufruire della riduzione dei premi ordinari e dei premi speciali unitari per la regolazione 2020, prevista in misura pari al 6,81%, a condizione di aver fatto richiesta in occasione dell’autoliquidazione dello scorso anno barrando la specifica casella (ai sensi della Legge 296/2006 art. 1 commi 780 e 781) o in alternativa utilizzando l’apposito servizio predisposto sul “Punto cliente”, ovvero aver dichiarato di essere in regola con gli obblighi previsti dal D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81 e successive modificazioni (TU sicurezza) e dalle specifiche normative di settore e di non aver registrato infortuni nel biennio 2015-2016 (non si tiene conto degli infortuni in franchigia e in itinere).</p> <p>Regolazione 20218: per beneficiare della riduzione per il prossimo anno le imprese devono fare richiesta nell’autoliquidazione di quest’anno barrando l’apposita casella del modello1031 telematico</p>
<p><i>Settore edile</i></p>	<p><i>La riduzione contributiva è stata confermata nella misura dell’11,50% e si applica alla sola regolazione 2020, a condizione che i datori di lavoro siano regolari nei confronti di INAIL, INPS e Casse Edili. La riduzione non si applica nei confronti dei datori di lavoro che abbiano riportato condanne passate in giudicato per la violazione della normativa in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro per la durata di 5 anni dalla pronuncia della sentenza.</i></p> <p><i>La domanda di ammissione al beneficio si presenta indicando nella dichiarazione delle retribuzioni sezione “Retribuzioni soggette a sconto” il “Tipo” codice “1” e l’importo delle retribuzioni alle quali si applica la riduzione.</i></p>

Addizionale fondo per le vittime amianto L. 244/2007	Onere abolito dalla Legge di Bilancio 2021 (art. 1 c.358 L. n.178/2020). La Legge di Bilancio 2018 (L. n. 205/2017) aveva disposto la non applicazione della addizionale per il triennio 2018-2020.
---	---

(Fonti: circolare Inail n°15530 del 31/12/2020)

Decreto Mille proroghe (smart working)

Nella Gazzetta Ufficiale n°323 del 31 dicembre 2020 è stato pubblicato il decreto -legge N°183 recanti disposizioni urgenti in materia di termini legislativi, di realizzazione di collegamenti digitali, l'art. 19 , pur non intervenendo sul termine finale dello stato di emergenza (che al momento resta stabilito al 31 gennaio 2021) estende l'applicazione dello smart working emergenziale fino alla data di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e comunque non oltre il 31 marzo 2021.

Pertanto non oltre il 31 marzo 2021 i datori di lavoro privati potranno:

- Continuare ad applicare la modalità di lavoro agile a ogni rapporto di lavoro subordinato in assenza degli accordi individuali con i lavoratori;
- Assolvere in via telematica gli obblighi di informativa in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro;
- Ricorrere alla procedura semplificata.

Legge di Bilancio 2021, le novità per i datori di lavoro

La legge di Bilancio 2021 (Legge nr. 178 del 30.12.2020) ha introdotto diverse disposizioni in materia di lavoro, tra le più significative si segnalano quelle di seguito elencate:

STABILIZZAZIONE DELL'ULTERIORE DETRAZIONE DI 100€: inizialmente prevista solo per il secondo semestre dell'anno 2020 per i percettori di reddito di lavoro dipendente e di talune fattispecie di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente con reddito complessivo annuo compreso tra i 28.000€ e i 40.000€, viene ora stabilizzata; l'ulteriore detrazione è pari all'importo massimo di 1.200€, come modificato dal DL 182/2020 (comma 8)

INCENTIVO ALL'OCCUPAZIONE DI GIOVANI UNDER 36: incentivo per le assunzioni a tempo indeterminato nonché per le trasformazioni da tempo determinato a tempo indeterminato di giovani under 36 effettuate nel 2021 e 2022, pari al 100% dei contributi previdenziali a carico aziendale, nel limite massimo di 6.000 € annui e per una durata di 36 mesi – **soggetto ad autorizzazione della Commissione Europea (commi 10-15)**

INTEGRAZIONE DELL'INCENTIVO ALL'OCCUPAZIONE DI DONNE: l'incentivo già previsto dalla Legge Fornero (n.92/2012) viene aumentato al 100% dei contributi previdenziali a carico aziendale nel limite massimo di 6.000€ annui (era previsto in misura pari al 50% nel limite di 3.000€ per l'assunzione di donne in presenza di determinate condizioni) per le assunzioni di donne a tempo determinato, indeterminato nonché per le trasformazioni da tempo determinato a tempo indeterminato effettuate nel 2021 e 2022, e per una durata di 12/18 mesi – **soggetto ad autorizzazione della Commissione Europea (commi 16-19)**

CONTRATTI A TERMINE A-CAUSALI FINO AL 31 MARZO 2021: prevista la possibilità di prorogare o rinnovare i contratti a tempo determinato senza l'indicazione della causale, ai sensi dell'art. 93 c.1 DL 34/2020 fino al 31 marzo 2021 (anziché fino al 31 dicembre 2020), per un periodo massimo di 12 mesi e per una sola volta (comma 279)

TRATTAMENTI DI INTEGRAZIONE SALARIALE COVID-19: previste 12 settimane, fruibili nel periodo 1° gennaio 2021 – 31 marzo 2021 per i trattamenti di CIGO, e nel periodo 1° gennaio 2021 – 30 giugno 2021 per i trattamenti di Assegno Ordinario e CIG Deroga, in favore dei lavoratori assunti dopo il 25 marzo 2020 e in ogni caso in forza al 1° gennaio 2021; i periodi di integrazione precedentemente richiesti e autorizzati ai sensi dell'articolo 12 del DL 137/2020 (Decreto Ristori), pari al massimo a 6 settimane, collocati, anche parzialmente, in periodi successivi al 1° gennaio 2021 sono imputati, ove autorizzati, alle 12 settimane in commento (commi 299-305)

ESONERO CONTRIBUTIVO ALTERNATIVO AL TRATTAMENTO DI INTEGRAZIONE SALARIALE: viene previsto l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali a favore dei datori di lavoro privati, con esclusione del settore agricolo, che non richiedono i periodi di cassa integrazione salariale previsti dalla Legge di Bilancio 2021 (12 settimane) per un ulteriore periodo massimo di 8 settimane fruibili entro il 31 marzo 2021, nel limite delle ore di integrazione salariale fruita nei mesi di maggio e di giugno 2020, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL – soggetto ad autorizzazione della Commissione Europea (commi 306 - 308)

DIVIETO DI LICENZIAMENTO FINO AL 31 MARZO: proroga del divieto di licenziamento, in essere fino al 31 gennaio 2021, fino al 31 marzo 2021 (commi 309-311)

CONGEDO OBBLIGATORIO PADRE: retribuito a favore del padre lavoratore dipendente previsto per l'anno 2021 nella misura di 10 giorni da fruire entro i 5 mesi dalla nascita del figlio (commi 363-364)

ISCRO, INDENNITÀ STRAORDINARIA DI CONTINUITÀ REDDITUALE E OPERATIVA: viene disciplinato un ammortizzatore sociale in favore dei soggetti iscritti alla Gestione Separata INPS che esercitano per professione abituale attività di lavoro autonomo, titolari di partita iva da almeno 4 anni, con reddito dell'anno precedente la presentazione della domanda non superiore a 8.145€ (commi 386-401)

LAVORATORI FRAGILI: tutela dei lavoratori fragili prevista dall'art. 26 DL n.18/2020 valida anche nel periodo dal 1° gennaio 2021 al 28 febbraio 2021, relativa al diritto di assentarsi dal servizio a titolo di malattia assimilata al ricovero ospedaliero o a svolgere la prestazione lavorativa in modalità agile /smart working; gli eventuali oneri a carico del datore di lavoro sono posti a carico dello Stato (commi 481-482)

ESTREMI DEL PROVVEDIMENTO DELL'AUTORITÀ DI SANITÀ PUBBLICA: dal 1° gennaio 2021 il certificato medico redatto dal medico curante e attestante il periodo di quarantena con sorveglianza attiva o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva di cui agli art.1, comma 2, lettere h) e i) del DL n. 6/2020 e art. 1, comma 2, lettere d) ed e) del DL n. 19/2020, non dovrà più contenere l'indicazione degli estremi del provvedimento dell'autorità di sanità pubblica che ha dato origine alla quarantena con sorveglianza attiva o alla permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva stesse (comma 484)

(Fonti: Legge nr. 178 del 30 dicembre 2020, pubblicata sul SO n. 46 alla Gazzetta Ufficiale n.322 del 30 dicembre 2020)

Novità per gli incentivi regionali per assunzioni e stabilizzazioni di lavoratrici e lavoratori disoccupati

Dal 1° gennaio 2021 è in vigore il nuovo Regolamento Regionale DPR 15 dicembre 2020 n. 178, che prevede alcune modifiche al precedente Regolamento sulla concessione di incentivi per gli interventi di politica attiva del lavoro previsti dagli articoli 29, 30, 32, 33 e 48 della Legge regionale 9 agosto 2005 n. 18.

Dal 2 gennaio 2021 e fino al 31 agosto 2021, i datori di lavoro possono presentare telematicamente la domanda di **incentivi** per contributi a fondo perduto per **assunzioni a tempo indeterminato** e a **tempo determinato** di:

- donne disoccupate da almeno 6 mesi consecutivi;
- uomini over 60 disoccupati da almeno 6 mesi consecutivi;
- uomini e donne disoccupati da almeno 6 mesi consecutivi a seguito di una situazione di grave difficoltà occupazionale (GDO) o a rischio disoccupazione per GDO

e per la **stabilizzazione di lavoratori precari** (condizione occupazionale precaria di 360 giorni negli ultimi 5 anni).

Dal 2021 non è più richiesto il requisito della residenza continuativa per 5 anni nella nostra Regione.

Si rinvia al sito della regione per i dettagli:

www.regione.fvg.it - Percorso: Aree tematiche – Lavoro, formazione – Interventi per il lavoro – Incentivi per le assunzioni

Per informazioni Area Agenzia regionale per il lavoro - Servizio politiche del lavoro:

Danja BAGON tel. 0481386365 email: danja.bagon@regione.fvg.it

Roberto BREZZA tel. 0481386606 email: roberto.brezza@regione.fvg.it

Mario CERNECCA tel. 0432279960 email: mario.cernecca@regione.fvg.it

Stefano RIGO tel. 0432279963 email: stefano.rigo@regione.fvg.it

Sara ROMANUTTI tel. 0432279958 email: sara.romanutti@regione.fvg.it

(Fonti: regolamento DPRReg 178 del 15 dicembre 2020, di modifica al regolamento DPRReg n. 236/2018, già modificato con DPRReg n. 227/2019, pubblicato sul BUR n. 53 del 30.12.2020)

Viduli Cristiana

Consulente del Lavoro

